

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1988

Modifica della disciplina dei permessi per gli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1985, n. 816, fissa, all'articolo 4, la disciplina per i permessi relativi ai lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale, stabilendo che essi hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

Tale norma, soddisfacente se considerata in termini generali, risulta tuttavia inadeguata nell'applicazione pratica a particolari categorie di lavoratori, quali quelle che si trovano a svolgere un'attività articolata per turni o che svolgono l'attività lavorativa lontano dalla loro residenza.

Ai lavoratori turnisti accade infatti di iniziare il servizio non nella mattinata, bensì in orari variabili, comprendenti anche le ore notturne.

Pertanto, svolgendosi per lo più le riunioni dei consigli nelle ore serali, sovente accade che tali lavoratori debbano iniziare il proprio turno di servizio immediatamente a ridosso del termine della seduta, con la conseguente impossibilità di usufruire di un adeguato intervallo di riposo e con la difficoltà, e talora l'impossibilità, di raggiungere in tempo utile la sede di lavoro, specie se questa non coincida con quella della riunione e sia in sede lontana dalla residenza.

Per ovviare a tale situazione, che determina un'incompatibilità di fatto fra l'esercizio della funzione di pubblico amministratore e lo svolgimento di particolari attività di lavoratore dipendente, appare quindi opportuna una modifica alla normativa attuale, tale da coprire anche le ipotesi prospettate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I lavoratori di cui al primo comma hanno altresì diritto di riprendere il servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio comunale, dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta consiliare.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario comunale.

Per i lavoratori che prestino la loro attività in una sede di lavoro distante più di quindici chilometri dalla località di residenza, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto.

Le assenze dal servizio ai sensi dei commi settimo e nono sono retribuite.

I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività a turni, possono essere assegnati con disposizione di servizio al primo turno utile successivo alle ore dodici del giorno seguente alla convocazione del consiglio comunale».